

N. 52057/2009 R.G.

SENT. N° 7347/12  
REP. N° 602u/12



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII , nella persona della Dott.ssa Lorenza Zuffada, ai sensi dell'art. 281-sexies C.p.c. pronuncia, dandone lettura in udienza, la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa da:

CONDOMINIO VIA [REDACTED]  
[REDACTED]

- con l'Avv. [REDACTED]

[REDACTED]  
C.F. [REDACTED]

- con l'Avv. [REDACTED]

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

## Motivi della decisione

Con atto di citazione notificato in data 10.7.2009, il Condominio di [REDACTED], ha convenuto in giudizio il sig. [REDACTED] per sentir accertare e dichiarare la responsabilità dello stesso per aver omesso il pagamento dell'imposta Tarsu emessa a carico del Condominio attore nel 2001, e per il ritardato pagamento di ulteriori importi per le gestioni 2002 e 2003 sempre relativi alla tassa rifiuti con condanna al pagamento della somma complessiva di € 4.901,70 oltre interessi.

Si costituiva il sig. [REDACTED] che chiedeva il rigetto delle domande e in subordine la riduzione degli importi se dovuti.

Assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma C.p.c., sentiti i testi ammessi la causa veniva rinviata per discussione orale.

All'udienza del 12.6.2012 all'esito della discussione orale la causa viene in decisione.

Posto il documento prodotto dall'attore al n. 8 con cui il convenuto ha riconosciuto il proprio debito verso l'attore per € 2.382,90, è provato in atti il mancato pagamento di somme relative alla Tarsu poste a carico del Condominio successivamente con aggravio di spese, è provato in atti che tali omissioni si sono verificate durante il mandato del sig. [REDACTED] che omettendo i pagamenti non ha adempiuto al mandato conferitogli dall'assemblea del Condominio attore e ha causato un aggravio di spese per lo stesso che andranno poste a carico quindi del convenuto, ma solo per le somme maturate per mora e spese dei procedimenti e non per le maggiori richieste e comunque dovute dal Condominio per sorte capitale.

Per quanto sopra il Giudice condanna il sig. [REDACTED] al pagamento della somma complessiva di € [REDACTED] oltre interessi dal dovuto al saldo.

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate in via equitativa stante il mancato deposito di nota spese, come in dispositivo.

P.Q.M.



Il Giudice di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così decide:

- 1) condanna il sig. [REDACTED] al pagamento della somma di € [REDACTED] oltre interessi dal dovuto al saldo in favore del Condominio di via [REDACTED];

2) condanna il sig. [REDACTED] alla refusione delle spese legali in favore del Condominio per complessivi € [REDACTED] oltre accessori di legge;  
Sentenza esecutiva.

Così deciso in Milano, 18 giugno 2012.

Il Giudice  
(Dott.ssa Lorenza Zuffada)



La presente copia è conforme all'originale  
PER USO UFFICIO

Milano,

18 GIU. 2012

